



Associazione CONDAV Odv
Coordinamento Nazionale Danneggiati da Vaccino

Senato della Repubblica
Commissione Affari Costituzionali

Senato della Repubblica
Associazione CONDAV Odv

12.12.2021

Disegno di Legge N. 2463

Sabbioneta, 12 dicembre 2021

Relazione del Presidente Nadia Gatti

Sede Legale
Via Borgofreddo, 28
46018 Sabbioneta (MN)
Tel. 0375/220254
Cel.333/2463095

Corrispondenza
www.condav.it
info@condav.it
segreteriacondav@libero.it
nadia.gatti@pec.condav.it

Codice Fiscale: 91005520209
Conto Corrente Postale n. 29577277
Intestato ad Associazione CONDAV
Registro Regionale n. 1747 del 12.02.2004
IBAN: IT66P0877057910000000400038

Sommario

Premessa.....	3
Considerazioni sull'attuale clima di violenza verbale ed esclusione.....	5
Obbligo vaccinale finalizzato alla tutela della salute pubblica.....	7
Durata delle certificazioni verdi	9

Premessa

Illustre Presidente, Illustri Senatori,

ringrazio a nome dell'Associazione Condav Odv - Coordinamento Nazionale Danneggiati da vaccino, delle persone rese disabili da somministrazione vaccinale, delle loro famiglie e di tutti coloro che, desiderosi di ricevere informazioni corrette sulla pratica vaccinale, rappresentiamo, per l'invito che ci avete rivolto, offrendoci la possibilità di esporre la posizione dell'Associazione rispetto al delicatissimo tema delle vaccinazioni e in questo caso, dell'introduzione dell'obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori, del vaccino anti Sars CoV-2.

Sono Nadia Gatti, Presidente del CONDAV - Associazione di volontariato che oltre ad assistere i danneggiati da vaccino, e le loro famiglie, si occupa di richiedere una corretta informazione sulla somministrazione vaccinale.

In questo intervento, desidero sottoporre alla vostra attenzione alcune riflessioni che scaturiscono dalla personale esperienza di chi, quasi quotidianamente, è a contatto con persone che chiedono supporto per avere informazioni e cure per presunti effetti avversi da vaccino anti Sars CoV-2 .

Dalla lettura del DDL n. 2463, presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Draghi, dal Ministro della Salute Speranza, dal Ministro dell'Interno Lamorgese, dal Ministro della Difesa Guerini, dal Ministro della Giustizia Cartabia, dal Ministro dell'Istruzione Bianchi e dal Ministro delle infrastrutture delle mobilità sostenibili Giovannini, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, emergono i seguenti temi principali:

- Garantire la tutela della salute, così come previsto dall'art. 32 della Costituzione (1° e 2° comma), antepoendo l'interesse della collettività al diritto dell'individuo alla propria salute;

- durata delle certificazioni verdi.



Essendo la tematica in oggetto piuttosto complessa, occorrerebbe molto più tempo per presentare un'analisi dettagliata.

Essendo poco il tempo a disposizione, cercherò di esporre in modo sintetico il pensiero e la posizione della nostra Associazione solo in merito ad alcuni dei punti sopra esposti, illustrando però una realtà che qui non compare e che, secondo noi, potrebbe offrire una diversa ed importante chiave di lettura.

Considerazioni sull'attuale clima di violenza verbale ed esclusione

Il 20 novembre 2018, in occasione dell'audizione al Senato per la conversione in legge del DDL 770, la nostra Associazione già rappresentava un disagio per il grave clima di violenza verbale e di esclusione che si stava operando nei confronti di una parte della popolazione definita, spesso a torto, "no-vax". Bastava che qualcuno chiedesse delucidazioni, o esprimesse un semplice dubbio sulle vaccinazioni, o sul modo in cui venivano somministrate e tutto ciò diventava un crimine così grave da portare ad essere additati e screditati.

Allora come oggi, si sentivano proferire frasi ingiuriose nei confronti di chi, si supponeva, essere la parte avversa in una "guerra" per le vaccinazioni.

Da allora nulla è cambiato, al contrario, se mai fosse possibile, il clima di violenza verbale e a volte non solo verbale..., è molto peggiorato.

Vengono effettuate discriminazioni anche verso chi dal vaccino anti Sars CoV-2 ha subito un effetto avverso e, di conseguenza, non può o non vuole farsi rivaccinare ma, se il suo danno non è ancora stato riconosciuto, non è esentato dai richiami, perciò si ritrova a far parte della schiera dei "no vax" suo malgrado. Oltre al danno, la beffa!

Stessa cosa accade a chi in passato ha subito un effetto avverso (riconosciuto), da altre vaccinazioni, che pur chiedendo di essere esonerato dal vaccino anti Sars CoV-2, in alcuni casi viene esentato in altri casi no, lasciando la decisione alla discrezionalità del medico vaccinatore. Creando, anche in questo caso un gruppo di "no vax" che in realtà sono solo persone danneggiate le quali hanno già adempiuto il loro dovere di bravi cittadini e a cui la collettività e lo Stato nient'altro dovrebbero né chiedere e nemmeno pretendere.

Poi vengono esacerbati i toni anche verso chi scende in piazza a manifestare, sia che si tratti di un cittadino vaccinato o meno. Non importa più nemmeno quali siano le sue motivazioni, tanto ormai non le ascolta più nessuno!

Questo clima, si vive un po' ovunque, anche in Ospedale, dove in realtà, tutti i cittadini dovrebbero essere trattati nello stesso modo, ma così non è.

La colpa di tutto questo in parte è da ricercare nella classe politica che non si è curata affatto dei danni che poteva causare usando molte volte frasi non solo provocatorie, ma a volte al limite della follia come questa pronunciata i primi giorni di dicembre di quest'anno, da Antonello De Pierro (ex Italia dei Valori): "Ai no vax è sgradito il Green Pass? Una valida alternativa è dotare di un segno distintivo tutti i non vaccinati in modo da inibire loro ogni accesso alla rete sociale. **Un marchio No Vax**".



In parte il torto è stato dei media: giornali, TG e trasmissioni che esordiscono sempre con toni allarmistici; talk show “informativi” sulla prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid -19 che ogni sera vanno in onda ospitando questo o quell'esperto che dicono tutto e il contrario di tutto e alla fine si trasformano in gogne mediatiche per chi si discosta dal sentire comune. Da troppo tempo ormai si parla sempre e solo di vaccini.

Non c'è posto per chi parla di cure, eppure esistono (anticorpi monoclonali); per chi parla di effetti avversi; eppure sono previsti anche dalle stesse ditte farmaceutiche produttrici dei vaccini attualmente in commercio. Non esiste la farmacovigilanza attiva e ci sono cittadini che segnalano medici che non denunciano le reazioni avverse loro occorse e che sono restii a fare esenzioni, questo anche a fronte di reazioni avverse occorse dopo le somministrazioni vaccinali.

Ed è per questo che alcune persone iniziano a nutrire sospetti e a non fidarsi più di ciò che, incessantemente e costantemente gli viene raccontato, ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, senza sosta e, soprattutto, senza che chi lo fa, si faccia mai scalfire da un dubbio, anche minimo.

“Ma la vera scienza si fonda sul dubbio e non può mai essere il regno della certezza”.

Obbligo vaccinale finalizzato alla “tutela della salute pubblica”

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 introduce l'articolo 3-ter, che, oltre a chiarire che l'osservanza dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 e comprende dal 15 dicembre 2021 una successiva dose di richiamo, riprende anche la piuttosto discussa “tutela della salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”. Infatti, secondo quanto riportato, *“l'interpretazione letterale che viene data dei commi 1 e 2 dell'art. 32 della Costituzione, i trattamenti obbligatori di cui al secondo comma debbono essere funzionalizzati alla “tutela dell'individuo alla propria salute” e come “interesse della collettività”. Mentre, per quanto riguarda la scelta dello strumento dell'obbligo, rispetto alla raccomandazione, viene evidenziato come la stessa Consulta abbia affermato si possa lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell'obbligo. Questa discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte, e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica »* (Corte costituzionale, sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018).

Non possiamo però scordare, che la problematica relativa alle vaccinazioni obbligatorie è strettamente connessa alla tutela del diritto alla salute, che viene riconosciuto dalla Costituzione come fondamentale diritto dell'individuo prima e come interesse della collettività poi (art. 32 primo allinea). Coerentemente con tale configurazione del diritto alla salute, il secondo comma della norma citata stabilisce che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge; **ma la legge non può, in nessun caso, violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.**

Con questo, la norma costituzionale ha designato il diritto alla salute **primariamente** in termini di **diritto assoluto del singolo**, e **secondariamente** come **interesse della collettività**.

A questo proposito va ricordata la pronuncia della Corte Costituzionale n. 88/79 in cui, per la prima volta, la Consulta esplicitamente definisce il diritto alla salute non solo come interesse della collettività, ma soprattutto come diritto primario e assoluto di ogni individuo.

A quella sentenza fece seguito la n. 307/90, in cui la Suprema Corte affermava, in tema di vaccinazione antipoliomielitica, **che un trattamento**

sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di chi vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiono normali di ogni intervento sanitario e pertanto tollerabili”.

Nell'ipotesi di danno alla salute del soggetto, causato proprio dalla profilassi vaccinale, secondo la Corte il rilievo costituzionale alla salute come interesse della collettività non è da solo sufficiente a giustificare la misura sanitaria, in quanto tale rilievo non potrebbe mai comportare **il sacrificio della salute di ciascuno per la salute degli altri.**

Inoltre, all'articolo 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea si legge: “nell'ambito della medicina e della biologia **devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata.**”

Stesso principio viene riaffermato sia nella Convenzione Internazionale di Oviedo: “Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell'intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. **La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.**”; che nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, all'articolo 3 “ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.”

In questo momento possiamo dire che difficilmente una persona sia in grado di dare il proprio consenso libero ed informato ad un trattamento sanitario obbligatorio quale la vaccinazione anti Sars CoV-2, visto che gli effetti avversi a medio e lungo termine ancora non sono noti.

Quello che invece sappiamo con certezza è che vi sono persone decedute la cui morte è stata correlata causalmente con la somministrazione del vaccino anti Sars CoV-2. Che le segnalazioni sono almeno 16. Che chiedere ai cittadini di sacrificare la propria vita e la propria salute non è accettabile. Infatti, non esistono solo i deceduti da vaccino, ma abbiamo anche una platea al momento non quantificabile perché in costante aumento, di persone che da questo trattamento sanitario hanno ricevuto un danno e che fino ad oggi è stata ignorata. Solo in quest'ultimo periodo l'EMA ha riconosciuto che parte degli effetti avversi che molti di loro hanno lamentato sono ufficialmente riconducibili alla somministrazione vaccinale: ma per loro ancora non esiste

un percorso da seguire: cure, esonero, indennizzo.

Quindi, mi chiedo e vi chiedo, di fronte a persone decedute e a nuovi danneggiati da vaccino la cui quantificazione ancora non è certa, è realmente possibile pensare ad un obbligo?

Durata delle certificazioni verdi

L'articolo 3, reca modifiche all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021. Fra le varie cose *“riduce da dodici a nove mesi la validità delle certificazioni verdi COVID-19 da avvenuta vaccinazione e **da avvenuta guarigione conseguente ad infezione contratta dopo aver effettuato una o più dosi di vaccino**”*.

Mentre per i guariti da Covid contratto da virus selvaggio la validità della certificazione verde è di **sei mesi**, ci viene spontaneo chiederci, per quale motivo la guarigione avvenuta dopo aver contratto il Covid post vaccinico dovrebbe essere più immunizzante quindi durare **nove mesi**.

Sabbioneta, 12 dicembre 2021

IL PRESIDENTE

Nadia Gatti